



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Comando di Polizia Municipale "Isp. C. Domenico Musso"
Ufficio Depenalizzazione

1/2

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 2 del 05.03.2026
(art 18 legge 24-11-1981, n. 689)

L'anno 2026 il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 09,30, presso il Comando di Polizia Municipale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Comandante f. f. E. Q. della Polizia Municipale Comm. Ciro Ruvo ha adottato la seguente determinazione:

ORDINANZA INGIUNZIONE	
Generalità del Trasgressore	Autore: Turano Girolamo, nato a omissis... Obbligato in solido: Turano Girolamo, nato a omissis...
Natura dell'infrazione	Violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025 in quanto nella qualità di comproprietario del terreno sito in Ribera, censito in catasto al foglio di mappa n. omissis ometteva di eliminare sterpaglie e la vegetazione secca. Violazione accertata in data 06.09.2025, in orario antimeridiano, in omissis. Al momento dell'accertamento della violazione il trasgressore non era presente per cui seguiva la notifica.
Sanzione amministrativa	Contemplata dall'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025, che ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con minimo edittale di €. 25,00 e massimo di €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 l. n. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta di €. 50,00 (<i>importo pari al doppio del minimo di €. 25,00 in quanto più favorevole rispetto a un terzo del massimo edittale di €. 166,67</i>).
Autorità procedente	Comandante della Polizia Municipale f. f. E.Q. Commissario Ciro Ruvo Resp. del Procedimento Comm. Dott. Emanuele Caruana
Rapporto (art 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Verbale n. 5/25 dell'11.09.2025 di accertamento di violazione amministrativa all'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025 trascritto a carico di Turano Girolamo, su meglio generalizzato, in concorso di persona con Turano Giuseppina, omissis. Fatto accertato in data 06.09.2025, in orario antimeridiano, come sopra meglio specificato, dal Corpo Forestale della Regione Siciliana- Distaccamento di Ribera. La violazione non è stata contestata al trasgressore nell'immediatezza del fatto in quanto assente al momento dell'accertamento <i>de quo</i> . Il verbale di violazione è stato notificato tramite R/R dalle Poste italiane in data 08.10.2025.

Il Comandante f. f. E. Q. del Comando di Polizia Municipale

VISTO:

- l'art 107, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli atti di ufficio;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025 che contempla la violazione di cui in premessa;
- l'art.18 della Legge n. 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

PREMESSO CHE:

- in data 06.09.2025, ore antimeridiane, personale appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Ribera ha accertato la violazione descritta con p. v. n. 05/2025 dell'11.09.2025 descritta per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025;
- il verbale di contestazione n.5/2025 dell'11.09.2025 individua il trasgressore, in concorso con altra persona(ex art. 6 L. n. 689/1981), le cui generalità sono indicate nel preambolo del presente provvedimento e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 6 L. n. 689/81);
- il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato come su indicato;
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2/2

RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento individua che vi è stata la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 26 del 14.05.2025 e che ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è prevista, per il caso in specie, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €. 50,00;

- non risulta agli atti che il trasgressore, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 689/81, abbia trasmesso, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, scritti difensivi o documenti, né ha fatto richiesta di essere sentito dall'autorità procedente;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione;
- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale, il pagamento in misura ridotta;

VALUTATE le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento n. 5/25 dell'11.09.25; RITENUTO che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art 11 della L. n. 689/81, poiché tengono nella giusta considerazione:

- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (art. 11 l. n. 689/81);

RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. n. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07-08-1990 e ss. mm. ii. sono state dettagliatamente motivate nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto contestato/notificato al trasgressore, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3, c. 3, della Legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta (*ex speciali derogat generali*);
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81;

ORDINA

di versare la somma di € 50,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione di cui in epigrafe, alla quale si aggiungono € 9,80 per spese di notifica del presente provvedimento, per un versamento totale di € 59,80.

INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 59,80 (*€ 50,00 per sanzione amministrativa pecuniaria e € 9,80 per diritti di notifica del presente provvedimento*), mediante versamento con IBAN n. IT30X0200883090000300012791 intestato al Comune di Ribera Ufficio Tesoreria, entro 30 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza, significando che in difetto, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689/81, si procederà all'esecuzione forzata.

Nella causale del pagamento dovrà essere specificato: quanto segue: " Pagamento Ordinanza Ingiunzione n.2 del ---- - Comune di Ribera".

Di notificare il presente provvedimento::

- al trasgressore e all'obbligato in solido;
- di pubblicare la presente Ordinanza Ingiunzione all'Albo Pretorio - Internet del Comune¹, con i dati sensibili

omessi, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

- Di dare atto che:

- avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. n. 689/81, opposizione al Giudice di Pace di Ribera.

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle O.I. tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Comm. Dott. Emanuele Caruana

Il Comandante f. f. E.Q.
F.to Comm. Ciro Ruvo

¹ Pubblicazione con firma sostituita dall'indicazione a stampa dei sottoscrittori (ar. 3 D. Lgs. n. 39/1993)..